

## Versione anonimizzata

Traduzione

C-583/22 PPU – 1

Causa C-583/22 PPU

### Domanda di pronuncia pregiudiziale

**Data di deposito:**

7 settembre 2022

**Giudice del rinvio:**

Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania)

**Data della decisione di rinvio:**

29 giugno 2022

**Imputato:**

MV

---

**BUNDESGERICHTSHOF (Corte federale di giustizia, Germania)**

**ORDINANZA**

[OMISSIS]

del

29 giugno 2022

nella causa penale

contro

MV, nato il 21 gennaio 1958 a St. Chamond (Francia),

per violenza sessuale aggravata

altra parte nel procedimento:

Il Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (Procuratore generale presso la Corte federale di giustizia) [OMISSIS]

In data 29 giugno 2022, la I Sezione penale del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha così deciso:

[OMISSIS] In forza dell'articolo 267, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: il «TFUE»), vengono sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali d'interpretazione della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (GU 2008, L 220, pag. 32):

1. Se, alla luce del principio di parità di trattamento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675/GAI, e in considerazione dell'articolo 3, paragrafo 5, della decisione quadro 2008/675/GAI, in presenza di un cumulo di pene tra le condanne pronunciate in Germania e quelle pronunciate in altri Stati membri dell'Unione, sia possibile comminare una pena per un reato commesso nel territorio nazionale anche qualora un'inclusione fittizia della pena irrogata in un altro Stato membro dell'Unione comporti il superamento del limite massimo previsto dal diritto tedesco per la pena cumulativa in caso di pene detentive temporanee.

2. In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se la presa in considerazione della pena irrogata in un altro Stato membro dell'Unione, prevista dall'articolo 3, paragrafo 5, seconda frase, della decisione quadro 2008/675/GAI, debba essere effettuata in modo tale che lo svantaggio risultante dall'impossibilità di determinare a posteriori una pena cumulativa, conformemente ai principi stabiliti dal diritto tedesco in materia di cumulo di pene, debba essere specificamente dimostrato e giustificato all'atto della fissazione della pena effettuata con riguardo al reato nazionale.

[OMISSIS] [Informazioni sul procedimento nazionale]

Motivazione:

- 1 La Prima Sezione penale del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia; in prosieguo: il «BGH») deve pronunciarsi sul ricorso per cassazione (Revision) proposto dall'imputato avverso una sentenza del Landgericht Freiburg im Breisgau (Tribunale del Land, Friburgo in Brisgovia, Germania) che lo condannava alla pena di sei anni di reclusione per violenza sessuale aggravata.

I.

- 2 1. La domanda di pronuncia pregiudiziale si basa sui seguenti fatti accertati dal Landgericht (Tribunale del Land):

- 3 a) Il 10 ottobre 2003, intorno alle 00:30, nel campus dell'Università di Friburgo in Brisgovia (Repubblica federale di Germania), l'imputato con la forza, sotto la minaccia di un coltello, conduceva una studentessa di 20 anni in un veicolo in una zona di bosco isolata, dove intratteneva con la medesima, a bordo di detto veicolo, per diverse ore, rapporti sessuali anali e vaginali contro la sua volontà. Intorno alle 4.45 del mattino, la studentessa riusciva a fuggire.
- 4 b) L'imputato è cittadino francese e non ha riportato precedenti condanne nella Repubblica federale di Germania. Nel casellario giudiziario francese che lo riguarda figurano 25 voci. Le cinque condanne elencate sono successive ai fatti del 10 ottobre 2003, oggetto del procedimento, e si riferiscono a reati commessi dall'imputato in Francia nel periodo compreso tra l'agosto del 2002 e il settembre del 2003.
- 5 Il 30 settembre 2004, l'imputato veniva condannato a due anni di reclusione dal Tribunal de grande instance Guéret (Tribunale di primo grado di Guéret, Francia).
- 6 Con sentenza del 29 febbraio 2008, la Cour d'assises du Loir-et-Cher (Corte d'assise del dipartimento di Loir-et-Cher, Francia) con sede a Blois comminava all'imputato una condanna a quindici anni di reclusione. Tale pena includeva le ulteriori condanne dell'imputato pronunciate dalla Cour d'assises de Loire-Atlantique (Corte d'assise del dipartimento della Loira Atlantica, Francia) a Nantes il 16 maggio 2008, a sei anni di reclusione, e dalla Cour d'appel (Corte d'appello) di Grenoble (Francia) il 23 aprile 2012, a un anno e sei mesi di reclusione.
- 7 Da ultimo, il 24 gennaio 2013, la Cour d'assises du Maine-et-Loire (Corte d'assise del dipartimento di Maine-et-Loire, Francia) con sede ad Angers condannava l'imputato ad altri sette anni di reclusione.
- 8 c) In data 20 ottobre 2003, l'imputato veniva arrestato nei Paesi Bassi sulla base di un mandato d'arresto francese e, dopo quasi sette mesi di reclusione in attesa dell'extradizione, il 17 maggio 2004, veniva trasferito in Francia, dove restava in stato di detenzione ininterrottamente fino al 23 luglio 2021; le summenzionate condanne alla reclusione venivano eseguite per un periodo corrispondente a 17 anni e nove mesi. In seguito, l'imputato veniva trasferito alle autorità tedesche e si trova in stato di custodia cautelare nella Repubblica federale di Germania dal 23 luglio 2021 sulla base di un mandato d'arresto emesso il 23 luglio 2004 dall'Amtsgericht Freiburg im Breisgau (Tribunale circoscrizionale di Friburgo in Brisgovia).
- 9 2. Nello stabilire la pena, il Landgericht Freiburg im Breisgau (Tribunale del Land, Friburgo in Brisgovia) considerava proporzionale una pena di sette anni e, non essendo possibile determinare a posteriori una pena complessiva sommando le pene irrogate in Francia di cui al punto 1.1. b), sottraeva un anno al fine di compensare il pregiudizio che ne risultava. Su tale base, il Landgericht (Tribunale

del Land) pronunciava una condanna a sei anni di reclusione nel caso sottoposto alla sua decisione.

- 10 3. Nel suo ricorso per cassazione (Revision), l'imputato contesta la condanna, lamentando una violazione del diritto sostanziale.

## II.

- 11 Questo Collegio ritiene che le risposte alle questioni sollevate siano necessarie ai fini della decisione sul ricorso per cassazione (Revision) e sottopone pertanto alla Corte di giustizia dell'Unione europea una domanda di pronuncia pregiudiziale in forza dell'articolo 267, paragrafo 3, TFUE.

- 12 1. È applicabile il seguente contesto normativo:

- 13 a) Diritto dell'Unione

- 14 Con riguardo alle questioni pregiudiziali è rilevante, sul piano del diritto dell'Unione, l'articolo 3, paragrafi 1 e 5, della decisione quadro 2008/675/GAI, che stabilisce le condizioni secondo le quali, nel corso di un procedimento penale in uno Stato membro nei confronti di una persona, sono prese in considerazione le precedenti decisioni di condanna pronunciate nei confronti della stessa persona per fatti diversi (v. articolo 1, paragrafo 1, della medesima decisione quadro).

- 15 L'articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro stabilisce che le precedenti decisioni di condanna pronunciate nei confronti della stessa persona per fatti diversi in altri Stati membri sono prese in considerazione nella stessa misura delle precedenti condanne nazionali e sono attribuiti ad esse effetti giuridici equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali conformemente al diritto nazionale.

- 16 In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, prima frase, della decisione quadro 2008/675/GAI, se il reato per il quale è in corso un nuovo procedimento è stato commesso prima che sia stata pronunciata o completamente eseguita la precedente condanna, il paragrafo 1 non comporta per gli Stati membri richiesti di applicare la legislazione nazionale sulla comminazione delle pene qualora l'applicazione di tali norme a condanne pronunciate all'estero limiti il giudice all'atto di irrogare una pena in un nuovo procedimento; tuttavia, gli Stati membri garantiscono che in tali casi i propri tribunali possano tener conto in altro modo di condanne precedenti pronunciate in altri Stati membri (articolo 3, paragrafo 5, seconda frase, della medesima decisione quadro).

- 17 È opportuno stabilire il principio secondo il quale a una decisione di condanna pronunciata in uno Stato membro dovrebbero attribuirsi negli altri Stati membri effetti equivalenti a quelli attribuiti alle condanne nazionali conformemente al diritto nazionale, sia che si tratti di effetti di fatto sia che si tratti di effetti di diritto processuale o sostanziale esistenti nel diritto nazionale; a tal riguardo, le decisioni di condanna precedenti pronunciate in altri Stati membri devono essere prese in

considerazione soltanto nella misura in cui le condanne nazionali precedenti siano prese in considerazione in base al diritto nazionale (considerando 5 della decisione quadro 2008/675/GAI).

- 18 b) Normativa nazionale (tedesca)
- 19 Le disposizioni applicabili ai fini della determinazione di una pena cumulativa a partire da più pene singole sono contemplate dallo Strafgesetzbuch tedesco (codice penale; in prosieguo: lo «StGB») agli articoli da 53 a 55.
- 20 L'articolo 53 dello Strafgesetzbuch (codice penale; in prosieguo: lo «StGB») (Pluralità di reati) dispone, al paragrafo 1, quanto segue:
- «1. Se una persona ha commesso più reati oggetto di condanne contemporanee, che stabiliscono più pene detentive o pecuniarie, viene irrogata una pena cumulativa».
- 21 L'articolo 54 dello StGB (Determinazione della pena cumulativa) contiene, ai paragrafi 1 e 2, le seguenti disposizioni:
- «1. Se una delle singole pene consiste nell'ergastolo, la pena cumulativa è l'ergastolo. In tutti gli altri casi, la pena cumulativa viene determinata aumentando la pena più alta irrogata, ove le pene siano di natura diversa, aumentando la pena più severa in base alla sua natura. A tal riguardo, la persona dell'autore del reato e i singoli reati vanno valutati globalmente.
2. La pena cumulativa non può essere pari alla somma delle singole pene. Non può essere superiore a quindici anni in caso di pene detentive temporanee e a settecentoventi giorni-ammenda in caso di pena pecuniaria».
- 22 L'articolo 55 dello StGB (Determinazione a posteriori della pena cumulativa), al paragrafo 1, così recita:
- «1. Gli articoli 53 e 54 trovano altresì applicazione ove una persona condannata in via definitiva, prima che la pena irrogata nei suoi confronti sia stata eseguita, sia caduta in prescrizione o sia stata rimessa, venga condannata per un altro reato commesso prima della condanna precedente. Per condanna precedente si intende quella emessa nel procedimento precedente in cui è stato possibile effettuare per l'ultima volta gli accertamenti di fatto che sono alla base della decisione».
- 23 2. La decisione sul ricorso per cassazione (Revision) proposto dall'imputato dipende dalla risposta fornita alle questioni pregiudiziali.
- 24 a) Sulla prima questione pregiudiziale:
- 25 La possibilità di comminare all'imputato in Germania un'ulteriore pena detentiva da eseguire relativa alla violenza sessuale oggetto del procedimento – oltre alle pene già irrogate in Francia – dipende dall'interpretazione del principio di parità

di trattamento delle condanne nazionali e di quelle pronunciate in altri Stati membri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675/GAI («effetti giuridici equivalenti») in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 5, prima frase, della decisione quadro.

- 26 aa) Le pene inflitte dalle condanne pronunciate in Francia di cui alla sezione 1.1, lettera b), ove fossero equiparate alle condanne pronunciate in Germania, sarebbero, in linea di principio, idonee a rientrare nel cumulo di pene; esse avrebbero potuto essere pronunciate allo stesso tempo, in quanto la violenza sessuale oggetto del procedimento è stata commessa prima delle condanne pronunciate in Francia. Di conseguenza, in caso di applicazione del diritto penale tedesco, conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, dello StGB, nella sentenza il giudice di merito dovrebbe disporre a posteriori il cumulo di pene, qualora una persona condannata in via definitiva venga condannata per un altro reato idoneo a rientrare nel cumulo di pene prima che la pena irrogata nei suoi confronti sia stata eseguita, sia caduta in prescrizione o sia stata rimessa. L'applicazione dell'articolo 55 dello StGB da parte del giudice di merito è obbligatoria qualora ne ricorrano le condizioni (v., e multis, ordinanza del Bundesgerichtshof [Corte federale di giustizia] del 7 aprile 2020 – 3 StR 630/19, punto 2, ECLI:DE:BGH:2020:070420B3STR630.19.0).
- 27 Tuttavia, nel computo della pena detentiva cumulativa da comminare, dovrebbe essere rispettato, in forza dell'articolo 54, paragrafo 2, seconda frase, dello StGB, il limite massimo di quindici anni; ciò implica che, pur potendosi irrogare una pena singola relativa alla violenza sessuale oggetto del procedimento, detta pena verrebbe però assorbita in una pena cumulativa – rideterminata – pari a quindici anni, rimanendo pertanto esclusa un'ulteriore esecuzione. Il limite massimo della pena detentiva temporanea consentito dalla legge tedesca sarebbe già stato raggiunto con la sentenza di condanna a quindici anni di reclusione pronunciata il 29 febbraio 2008 dalla Cour d'assises du Loir-et-Cher (Corte d'assise del dipartimento di Loir-et-Cher) con sede a Blois.
- 28 Tuttavia, è escluso il cumulo di pene con pene irrogate all'estero in quanto esso non è consentito, per motivi di diritto internazionale, in ragione della conseguente ingerenza nell'autorità di cosa giudicata della condanna straniera e nella sovranità dello Stato straniero nell'esecuzione delle decisioni (giurisprudenza costante; v. ordinanze del BGH del 4 luglio 2018 – 1 StR 599/17, punto 5, ECLI:DE:BGH:2018:040718B1STR599.17.0, e del 23 aprile 2020 – 1 StR 15/20, punto 13, ECLI:DE:BGH:2020:230420B1STR15.20.0).
- 29 bb) Con riguardo all'impossibilità di cumulo di pene [nel caso di] una condanna nazionale e di una condanna pronunciata in un altro Stato membro dell'Unione, l'articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675/GAI impone agli Stati membri di far sì che, in occasione dell'apertura di un nuovo procedimento penale nei confronti di una persona, le precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro per fatti diversi, da un lato, siano prese in considerazione, nella misura in cui sono a loro volta prese in considerazione precedenti condanne

nazionali e, dall'altro, siano loro riconosciuti effetti equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali conformemente al diritto in parola, sia che si tratti di effetti di fatto sia che si tratti di effetti di diritto processuale o sostanziale. Secondo la giurisprudenza della Corte, ciò persegue l'obiettivo di evitare che la persona interessata sia trattata in modo meno favorevole rispetto al caso in cui la condanna penale precedente in questione fosse stata una condanna nazionale (sentenza della Corte del 15 aprile 2021 – C-221/19, punti 49, 50, 57, 58, ECLI:EU:C:2021:278; in tal senso anche sentenze della Corte del 21 settembre 2017 – C-171/16, punto 26, ECLI:EU:C:2017:710, e del 5 luglio 2018 – C-390/16, punto 28, ECLI:EU:C:2018:532). Tuttavia, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, prima frase, della suddetta decisione quadro, il suo paragrafo 1 non comporta per gli Stati membri di applicare la legislazione nazionale sulla comminazione delle pene qualora l'applicazione di tali norme a condanne pronunciate all'estero limiti il giudice all'atto di irrogare una pena in un nuovo procedimento.

- 30 cc) Di conseguenza, ad avviso di questo Collegio, l'irrogazione di una pena per il reato oggetto del procedimento sarebbe consentita soltanto nel caso in cui l'articolo 3, paragrafo 5, prima frase, della decisione quadro 2008/675/GAI dovesse essere interpretato nel senso che il principio di parità di trattamento previsto dal suo paragrafo 1, non ha alcun effetto (nemmeno) qualora una fittizia addizione della pena irrogata in un altro Stato membro dell'Unione comporti il superamento del limite massimo della pena detentiva (temporanea) pari a quindici anni fissato dall'articolo 54, paragrafo 2, seconda frase, dello StGB. Tuttavia, un'interpretazione del genere non si impone con evidenza, in quanto essa contrasta con l'idea fondamentale dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675/GAI e con le summenzionate sentenze della Corte, nei limiti in cui, in violazione del principio di parità di trattamento ivi disciplinato, sarebbe consentito il superamento del limite massimo fissato dall'articolo 54, paragrafo 2, seconda frase, dello StGB.
- 31 b) Sulla seconda questione pregiudiziale:
- 32 Nel caso in cui la Corte risponda affermativamente alla prima questione pregiudiziale questo Collegio ritiene rilevante ai fini della decisione l'ulteriore questione pregiudiziale volta a stabilire se la presa in considerazione della pena irrogata in un altro Stato membro dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 5, seconda frase, della decisione quadro 2008/675/GAI debba essere effettuata in modo tale che lo svantaggio derivante dall'impossibilità della determinazione a posteriori della pena cumulativa venga specificamente dimostrato e giustificato all'atto della fissazione della pena con riguardo al reato commesso sul territorio nazionale.
- 33 aa) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, seconda frase, della decisione quadro 2008/675/GAI, gli Stati membri garantiscono che i propri tribunali possano tener conto in altro modo di condanne precedenti pronunciate in altri Stati membri nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 5, prima frase, della decisione quadro. In sede

di recepimento della suddetta decisione quadro nell'ordinamento tedesco, il legislatore non ha ravvisato la necessità di recepire il suo articolo 3, sostenendo che l'approccio secondo cui le condanne precedenti pronunciate in altri Stati non possono essere formalmente prese in considerazione nel computo della pena (mediante una determinazione a posteriori della pena cumulativa), ma che nondimeno la persona condannata non deve subire, ove possibile, alcuno svantaggio, corrisponde, in Germania, alla compensazione di eventuali pregiudizi applicata dalla giurisprudenza tedesca anche nel caso di condanne precedenti pronunciate in altri Stati [OMISSIS].

- 34 In base alla pregressa giurisprudenza pertinente del BGH, lo svantaggio derivante dall'impossibilità di determinare a posteriori la pena cumulativa tenendo conto delle condanne pronunciate in altri Stati membri dell'Unione è preso in considerazione, di norma, con riguardo al computo della pena, mediante una compensazione – non quantificata – di eventuali pregiudizi, a discrezione del giudice di merito (v., da ultimo, ordinanza del BGH del 26 gennaio 2022 – StR 461/21, ECLI:DE:BGH:2022:260122B3STR461.21.0). Di conseguenza, viene considerato sufficiente che il giudice di merito tenga conto dell'impossibilità di una determinazione a posteriori di una pena cumulativa – al di là degli altri fattori utilizzabili nel determinare la pena – come elemento a favore dell'imputato nel computo della nuova pena.
- 35 bb) Tuttavia, tale giurisprudenza non tiene sufficientemente conto delle disposizioni degli articoli 54 e 55 dello StGB né delle norme della decisione quadro 2008/675/GAI. Sussiste infatti il rischio che la compensazione di eventuali pregiudizi si esaurisca in una mera formula vuota. Questo Collegio ritiene pertanto che occorra chiarire, e che sia rilevante ai fini della decisione, la questione se l'articolo 3, paragrafi 1 e 5, della suddetta decisione possa essere interpretato nel senso che lo svantaggio derivante dall'impossibilità di una determinazione a posteriori di una pena cumulativa in cui rientrano le pene stabilite da condanne precedenti pronunciate in altri Stati membri dell'Unione e quelle irrogate dai giudici nazionali deve essere specificamente dimostrato mediante l'inclusione fittizia della pena comminata in un altro Stato membro dell'Unione, e che l'entità di detto svantaggio va motivata in maniera più dettagliata.
- 36 cc) Questo Collegio ritiene che solo una compensazione di eventuali pregiudizi motivata in maniera chiara e specifica sia in linea con il contenuto normativo dell'articolo 3, paragrafi 1 e 5, della decisione quadro 2008/675/GAI.
- 37 Dalla suesposta giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alla decisione quadro 2008/675/GAI, risulta che il modo in cui vengono prese in considerazione le precedenti condanne pronunciate in altri Stati membri dell'Unione deve essere allineato, quanto più possibile, a quello delle precedenti condanne nazionali. Al fine di avvicinarsi il più possibile alla determinazione – anche a posteriori – di una pena cumulativa, nella quale, secondo la legge tedesca, le singole pene specificamente quantificate formano, mediante l'aumento della pena più alta (, una pena cumulativa parimenti quantificabili con precisione

(articoli 54 e 55 dello StGB), questo Collegio ritiene necessario dimostrare nello specifico lo svantaggio derivante dall'impossibilità di determinare una pena cumulativa e quindi sottrarlo dalla nuova pena (cumulativa) da comminare. Detta situazione – corrispondente all'articolo 55, paragrafo 1, prima frase, dello StGB – si distingue significativamente da altri casi già definiti (come, ad esempio, nel caso di sentenze completamente eseguite), nei quali è sufficiente la concessione di una compensazione non quantificata di eventuali pregiudizi, in quanto non è più possibile la determinazione di una pena cumulativa.

- 38 Vero è che – a differenza di quanto avviene con riguardo alle condanne pronunciate nel territorio nazionale – nei casi di condanne pronunciate in Stati diversi, la pena computata non viene meno in quanto decisione nel merito autonomamente eseguibile (v. ordinanza del BGH, del 26 gennaio 2022 – 3 StR 461/21, punti 9 e segg., in particolare punto 14, ECLI:DE:BGH:2022:260122B3STR461.21.0, anche in ordine al fatto che la decisione quadro 2008/675/GAI non richiederebbe necessariamente la quantificazione specifica della compensazione di eventuali pregiudizi); tuttavia, una motivazione chiara della compensazione e della sua quantificazione appare indispensabile per ragioni di trasparenza, ma in particolare per la possibilità di riesame da parte del giudice di cassazione della fissazione della pena quale elemento essenziale della decisione del giudice di merito.
- 39 Ciò è altresì suffragato, in particolare, dal fatto che la determinazione della pena cumulativa – come si evince dall'articolo 54, paragrafo 1, terza frase, dello StGB – è un atto autonomo di valutazione, specifico per la pena cumulativa (giurisprudenza costante; v. ordinanza del BGH del 12 novembre 2019 – 1 StR 415/19, punto 3, ECLI:DE:BGH:2019:121119B1STR415.19.0; sentenza del BGH del 24 agosto 2016 – 2 StR 504/15, punto 20, ECLI:DE:BGH:2016:240816U2STR504.15.0; entrambe con ulteriori riferimenti). Detto requisito non può essere soddisfatto dalla mera presa in considerazione di una compensazione non quantificata di eventuali pregiudizi come semplice aspetto della determinazione della pena a favore dell'imputato, in quanto la misura di tale presa in considerazione non è affatto chiara e pertanto, in ultima analisi, una parte significativa della decisione del giudice di merito viene sottratta alla possibilità di riesame da parte del giudice di cassazione.
- 40 dd) Ad avviso di questo Collegio, il modo in cui la compensazione viene specificamente determinata dal giudice di merito è a discrezione di quest'ultimo. Esso può tenere conto dell'impossibilità di determinare la pena cumulativa con una pena precedente direttamente nel computo della nuova pena – quantificando la parte da sottrarre – oppure può anche stabilire una «pena cumulativa fittizia» sottraendo dalla medesima la pena irrogata all'estero. Occorre soltanto che il giudice effettui una compensazione ragionevole e – al pari della determinazione della pena cumulativa di cui agli articoli 54 e 55 dello StGB – provveda a giustificarla e quantificarla in modo chiaro nella motivazione della sentenza.

- 41 ee) Nella sua decisione di determinazione della pena, il Landgericht (Tribunale del Land) non ha tenuto conto della circostanza che, irrogando la pena di sei anni di reclusione, veniva di fatto superato il limite massimo di una pena detentiva complessiva di quindici anni previsto dalla legge tedesca; inoltre, detto giudice non indicava alcun criterio idoneo a far comprendere il modo in cui ha preso in considerazione le condanne pronunciate in altri Stati membri dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, seconda frase, della decisione quadro 2008/675/GAI, cosicché appare dubbio che i requisiti stabiliti dal diritto dell'Unione siano stati sufficientemente rispettati.
- 42 c) L'interpretazione della decisione quadro 2008/675/GAI spetta esclusivamente alla Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale non si è ancora pronunciata sulla questione, motivo per cui non sussiste un «acte éclairé». Inoltre, l'interpretazione non si impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi nel senso di un «acte clair» (v., sulle condizioni dell'evidenza, sentenza della Corte del 6 ottobre 1982 – causa C-283/81, CILFIT, [1982] Racc. pag. 3415, EU:C:1982:335).
- 43 [OMISSIS] [Informazioni sul procedimento nazionale]

### III.

- 44 Questo Collegio chiede che il procedimento pregiudiziale ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte di giustizia dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 267, paragrafo 4, TFUE, venga deciso in via prioritaria. Le questioni pregiudiziali sono rilevanti ai fini della decisione in un procedimento penale pendente, nel quale trova applicazione, in particolare, il diritto dell'imputato che si trova in stato di custodia cautelare ad essere giudicato entro un termine ragionevole, sancito dall'articolo 5, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»).

[OMISSIS] [Informazioni sulla composizione del collegio giudicante e sui gradi precedenti di giudizio]